



Per quali spese d'istruzione spetta la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2017?

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria **sostenute nell'anno 2016**. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Si tratta, ad esempio delle spese per:

- la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto
- il pre e post scuola.
Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- le gite scolastiche
- l'assicurazione della scuola
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all'agenzia di viaggio).

La detrazione **non spetta** per le spese relative a:

- acquisto di materiale di cancelleria
- testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di euro 564,00 per l'anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.



Se il genitore porterà in detrazione le spese per il servizio di mensa scolastica erogato dal Comune (la cui spesa annua supera i 564,00 euro) diventa inutile richiedere la certificazione alla scuola per le spese sostenute per gite scolastiche, pre post scuola, assicurazione, contributo volontario, ecc. poiché le somme eccedenti i 564,00 euro non sono detraibili.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Per il riconoscimento dell'onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016.

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente. L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall'imposta di bollo, purché indichino l'uso per il quale sono destinati.

A partire dall'anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell'anno 2015 in sede di prima applicazione della norma.

Invorio, 20 aprile 2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Nicola Fonzo

Nicola Fonzo